

COPIA

n. 40 d'ordine del registro
Adunanza del 01.08.2012



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì uno del mese di agosto a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 08,30 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 16940 del 25.07.2012 e successivo aggiuntivo prot. 17199 del 26.07.2012 spediti dal Presidente del Consiglio Comunale. e consegnato in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

La seduta è PUBBLICA di I^ CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Domenico VITTO	1		10. Antonio MAIELLARO	9	
2. Modesto PELLEGRINI	2		11. Domenico LOMELO	10	
3. Mario MAZZONE	3		12. Gianpiero MANCINI	11	
4. Fonte LOFANO	4		13. Angelo Raffaele BOVINO	12	
5. Angelo FOCARELLI	5		14. Dionisio LAMANNA		2
6. Giuseppe FACCIOLLA	6		15. Eugenio SCAGLIUSI	13	
7. Francesco Saverio MANCINI	7		16. Matteo COLELLA	14	
8. Valerio CANTATORE	8		17. Lucia BRESCIA		3
9. Salvatore COLELLA		1			

Totale Presenti 14 Assenti 3

Assume la presidenza Modesto Pellegrini nella Sua qualità di Presidente del C.C , il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, lettera a, del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Caterina Di Turi

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali _____ Il
Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Relaziona il Consigliere delegato Mario Mazzone

Premesso che:

l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e ne ha previsto l'applicazione a regime a decorrere dal 2015;

l'art. 13 sopra citato al comma 13 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23;

l'art.14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97 anche per l'Imposta municipale propria, salvo l'abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente previste al comma 1, lettere d), e) ed h) dell'art. 59 stesso in materia di pertinenze, assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed inagibilità;

l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

tutto ciò premesso

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

PRECISATO che la compartecipazione predetta al gettito IMU da parte dello Stato comporta, applicando le aliquote di base stabilite dalla legge, una sostanziale invarianza tra il gettito IMU stimato per l'anno 2012 e il gettito dell'ICI riferito all'anno 2011;

RILEVATO che il Fondo sperimentale di riequilibrio relativo al 2012 risulta notevolmente ridotto in ragione dei tagli rilevantissimi introdotti dalle manovre finanziarie che, nel corso dell'ultimo biennio, hanno fortemente decurtato le somme trasferite dallo Stato agli enti locali;

CONSIDERATO che negli ultimi anni, a fronte dei ripetuti interventi volti a ridurre i trasferimenti erariali a favore dei comuni, è stata operata da parte dell'Amministrazione una importante e precipua razionalizzazione della spesa;

ACCLARATO che il Comune ha la necessità di continuare a garantire i servizi alla persona assicurando un sostegno ai cittadini ed alle famiglie in questa difficile congiuntura economica e sociale;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 63 del 04/04/2012 con cui si provvedeva ad approvare lo schema del Bilancio di previsione per l'anno 2012 prima della scadenza del 30/06/2012 fissata dalla L. n. 14/2012 al fine di prevedere nell'apposito intervento la spesa per garantire il regolare svolgimento delle elezioni amministrative ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa prevedendo nei relativi interventi esclusivamente somme necessarie al funzionamento dei servizi essenziali nonché la programmazione delle OO.PP. il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 12 del 30/01/2012;

VISTO che nella stessa Deliberazione di G.C. n. 63 del 04/04/2012 si chiariva che con successivo atto di Consiglio Comunale programmatico "si procederà alle apposite variazioni di bilancio in esecuzione delle nuove linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione subentrante";

DATO ATTO che l'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

RILEVATO che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, così come previsto dal Legislatore, potrà essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 30 settembre del 2012;

TENUTO CONTO che dalle stime di gettito operate sulla base imponibile dell'imposta, calcolata sulla scorta delle aliquote ordinarie previste dalla normativa vigente e su meglio descritte, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune non ha la necessità, al momento, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale, di adottare aliquote dell'Imposta municipale propria più elevate rispetto a quelle di base fissate dal legislatore;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico degli Enti locali stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...*";

PRESO ATTO:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

- del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

VISTO il differimento al 31 agosto 2012 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno di confermare per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria già fissate dall'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
- b) aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- c) aliquota pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/93;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 di seguito riepilogate:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Testo unico degli Enti Locali, il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione.

Dopo la relazione, il Presidente del C.C. cede la parola ai consiglieri per gli interventi come da dibattito allegato, durante il quale entra il consigliere Salvatore Colella e si allontana il consigliere Facciolla (presenti 14);

successivamente il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.G.:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	03 (Facciolla, Lamanna, Brescia)
Consiglieri Favorevoli:	11
Consiglieri Astenuti:	03 (Bovino, Scagliusi, M. Colella)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il c.d. Decreto "Salva Italia" (L. n. 214/2011);

VISTO Decreto n. 16/2012 recante misure in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

- di confermare** per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta municipale Propria già fissate dall'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
 - aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale;
 - aliquota pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93;
- di confermare** le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 di seguito riepilogate:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, a partire dal 1 gennaio 2012;
4. **di dare atto** che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, l'Amministrazione subentrante potrà modificare le suddette aliquote sulla scorta dei nuovi indirizzi politici-programmatici;
5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97 e comunque successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	03 (Facciolla, Lamanna, Brescia)
Consiglieri Favorevoli:	11
Consiglieri Astenuti:	03 (Bovino, Scagliusi, M. Colella)

Il Presidente del C.C., visto l'esito della votazione, dichiara il punto immediatamente esecutivo.

Pareri art.49 del T.U.267/200

UFFICIO FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO f.f.
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Stefania KAUFMANN

UFFICIO FINANZE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA f.f.
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Stefania KAUFMANN

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Caterina DI TURI

IL PRESIDENTE DEL C.C.

f.to Modesto PELLEGRINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Leg. 267 del 18.08.2000,
- È divenuta esecutiva il _____
 - essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Caterina DI TURI

Copia conforme all'originale, si rilascia in carta libera, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
